



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dott. Annalisa DE VIVO

Diretta 1° dicembre 2008

L'AMBITO APPLICATIVO



**L'adeguata verifica è dovuta
(art. 16 d.lgs. 231/2007):**

- a) per le prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) per le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro;
- c) per le prestazioni di valore indeterminato o indeterminabile;
- d) se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- e) se vi sono dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente.

IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO



Le attività dell'adeguata verifica (art. 18 d.lgs. 231/2007):

- a. identificazione del cliente e verifica dell'identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b. identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica dell'identità dello stesso;
- c. ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d. svolgimento di un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE



Le linee guida del CNDCEC:

L'art. 19, co. 2, prevede solo la facoltà (e non l'obbligo) per il MEF di emanare disposizioni attuative degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Al fine di agevolare gli adempimenti all'interno degli studi professionali, il CNDCEC ha predisposto il documento "**Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2001): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela**", approvato definitivamente il 5 novembre 2008.

LE LINEE GUIDA CNDCEC



Il **documento del CNDCEC** definisce le seguenti fasi dell'adeguata verifica:

- 1) individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/include);
- 2) scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata);
- 3) individuazione del titolare effettivo;
- 4) applicazione dell'approccio basato sul rischio;
- 5) istituzione del fascicolo della clientela;
- 6) controllo costante sul cliente.

L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE



Le modalità di identificazione del cliente (art. 19 d.lgs. 231/2007):

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



Le modalità di identificazione del titolare effettivo (art. 19 d.lgs. 231/2007):

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, in relazione a persone giuridiche, *trust* e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio **per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.**

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i professionisti possono:

- ricorrere a registri disponibili al pubblico, pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi;
- chiedere ai propri clienti i dati pertinenti;
- ottenere le informazioni **in altro modo.**

GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI



Ambito soggettivo e oggettivo di esonero (art. 25 d.lgs. 231/2001):

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano:

- a determinate **categorie di clienti** (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario);
- a determinate **categorie di prodotti** (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica).

In alcuni casi il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare l'applicazione in tutto o in parte degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

GLI OBBLIGHI RAFFORZATI



Quando si applicano gli obblighi rafforzati (art. 28 d.lgs. 231/2007):

L'art. 28 prevede l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in generale in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni casi specifici:

- cliente non fisicamente presente;
- conti di corrispondenza;
- PEP (persone politicamente esposte)*.

** Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al d.lgs. 231/2007.*

L'OBBLIGO DI ASTENSIONE



Quando insorge l'obbligo di astensione (art. 23 d.lgs. 231/2007):

1. Il professionista che non è in grado di rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto con il cliente, ovvero deve porre fine al rapporto già in essere ed eventualmente effettuare la segnalazione alla UIF.
2. Il professionista deve astenersi dall'eseguire operazioni che ritiene sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve inviare immediatamente la segnalazione alla UIF.

Ove l'astensione non sia possibile (obbligo di legge di ricevere l'atto, operazione non rinviabile), il professionista dovrà eseguire l'operazione e immediatamente dopo informare la UIF.

L'ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Esecuzione dell'obbligo da parte di terzi (artt. 29 ss. d.lgs. 231/2007):

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ad eccezione del controllo costante nel corso della prestazione professionale, possono essere demandati:

- 1) a banche e ad enti creditizi e finanziari;
- 2) a professionisti e revisori dei conti.

La responsabilità per l'adempimento dell'obbligo permane in capo al professionista obbligato.

Gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, **quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti** con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona.

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Cos'è l'approccio basato sul rischio (art. 20 d.lgs. 231/2007):

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali:

➤ con riferimento al cliente

natura giuridica; prevalente attività svolta; comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione/prestazione professionale; area geografica di residenza del cliente o della controparte;

➤ con riferimento all'operazione/prestazione professionale

tipologia dell'operazione/prestazione professionale poste in essere; modalità di svolgimento dell'operazione o prestazione professionale; ammontare; frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale; ragionevolezza dell'operazione/prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell'operazione.

IL CONTROLLO COSTANTE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Modalità di controllo del cliente (art. 19 d.lgs. 231/2007):

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano **compatibili** con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.



Quando vanno adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- Per i clienti acquisiti dopo il 29 dicembre 2007, gli obblighi vanno assolti al momento in cui è conferito l'incarico o è eseguita la prestazione;
- Per gli incarichi professionali conferiti prima del 29 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2007) e ancora in essere a tale data, **il CNDCEC si è riservato di chiedere alle Autorità competenti l'individuazione di un termine adeguato per consentire anche a tali soggetti l'adempimento degli obblighi.**